



Comune di Bologna
Dipartimento Qualità della Città
Settore Urbanistica

Il Direttore

1 dicembre 2010

**OGGETTO: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (LEGGE N. 136/2010):
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE "A
SCOMPUTO" A CARICO DELLE STAZIONI APPALTANTI.**

A seguito della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'AVCP in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si ritiene opportuno pubblicare la presente comunicazione, che riassume gli adempimenti a carico dei soggetti privati "stazioni appaltanti", relativi a quanto in oggetto.

1. RICHIESTA CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

Nel caso di opere a scomputo (anche parziale), il CUP deve SEMPRE essere richiesto poiché si tratta di progetti che, sebbene finanziati direttamente da soggetti privati, implicano comunque il coinvolgimento di risorse pubbliche in quanto comportano un mancato introito per l'Amministrazione.

La responsabilità della richiesta del CUP è in testa alla stazione appaltante, che può anche essere il soggetto privato.¹

Codice Contratti - Art. 6 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
(art. 8, D.P.R. n. 554/1999)

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

.....

¹ La delibera CIPE 143/2002, al punto 1.4.2., prevede un aiuto per i soggetti responsabili in funzione delle loro caratteristiche organizzative: infatti la delibera afferma che: "è facoltà dei soggetti suddetti ... delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto "concentratore") che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l'obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel sistema." Quindi: il concentratore è un soggetto pubblico; il concentratore dispone di un'organizzazione adeguata allo svolgimento del suo ruolo, e cioè all'inserimento nel sistema CUP, eventualmente anche con modalità batch, dei dati necessari per l'ottenimento del codice anche per progetti che non ricadono sotto la sua responsabilità; il concentratore opera sulla base di una delega esplicita del soggetto responsabile, delega che comprende, fra l'altro, l'indicazione della propria user.id che dovrà apparire come utente di riferimento nel corredo informativo dei CUP richiesti dal concentratore; la responsabilità della richiesta del codice e della qualità dei dati resta in capo al soggetto responsabile

c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2 del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

Pertanto, il CUP deve essere richiesto dal RUP della stazione appaltante.

Il CUP si avvale di un apposito sito, raggiungibile via Internet, all'indirizzo:

http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/

A questo sito è possibile richiedere informazioni sul funzionamento del sistema, accreditarsi al sistema stesso, richiedere i codici CUP e interrogare l'anagrafe dei progetti.

2. OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO AVCP

Gli appalti afferenti alle opere di urbanizzazione a scomputo di cui agli articoli 32, comma 1, lett. g) e 122, comma 8 del Codice sono assoggettati integralmente al Codice dei contratti pubblici; pertanto, **per esse occorrerà provvedere a richiedere il numero gara/CIG, a versare il contributo all'Autorità ed a trasmettere i relativi dati informativi.**

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione>

A decorrere dalla data del **15 ottobre 2010** le operazioni connesse al rilascio del codice CIG a mezzo del SIMOG sono consentite **esclusivamente al Responsabile del Procedimento (art. 10 commi 1 e 9 D. Lgs. 163/2006)** indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare.

ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE QUALORA NON SI SIA PROVVEDUTO AD ACQUISIRE IL NUMERO GARACIG SECONDO LE VIGENTI MODALITÀ ED A TRASMETTERE I DATI DEI RELATIVI CONTRATTI.

Qualora la stazione appaltante abbia provveduto a perfezionare l'originaria procedura di scelta del contraente senza richiedere il numero gara/CIG e le circostanze non consentano, in relazione allo stato d'avanzamento del procedimento, l'assunzione di specifici provvedimenti correttivi, la stessa deve provvedere ad acquisire il numero gara/CIG e versare - pur se scaduti i termini temporalmente previsti - la relativa quota di contribuzione. In tali ipotesi la stazione appaltante, sulla scorta delle indicazioni già fornite dall'Autorità, dovrà altresì provvedere alla trasmissione dei dati del contratto ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice.

3. TRACCIABILTA' DEI FLUSSI FINANZIARI (NORMATIVA ANTIMAFIA)

Dal combinato disposto dell'art. 7 del decreto legge del 12 novembre 2010, n. 187, e degli art. 5 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si evince quanto segue:

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, art. 5 della legge 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG),

attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

La legge n. 136/2010 si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010.

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (DL 187/2010).

In caso di **violazioni**, oltre all'applicazione della clausola risolutiva, che fa cessare automaticamente il contratto, la legge prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 5 al 20% del valore della transazione per chi usa il contante e dal 5 al 10% per chi non si appoggia a conti correnti dedicati.

Gli operatori possono indicare come conto corrente dedicato anche uno già esistente, usare un conto per più commesse così come dedicare più conti alla stessa operazione. Il bonifico bancario equiparato al RID e al RIBa.

Indipendentemente dall'importo contrattuale, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del decreto legge 12.11.2010, N.187, contenente disposizioni interpretative e modificative della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo Gara (CIG) deve essere acquisito dalle stazioni appaltanti tramite il sistema SIMOG disponibile sul sito dell'Autorità per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture

Con determinazione n. 8/2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, pubblicata sul sito dell'Autorità stessa lo scorso 19 novembre, sono state forniti chiarimenti in merito all'art. 3 della legge n. 136/2010, come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010 ed impartisce indicazioni di carattere operativo ai soggetti destinatari della normativa.

Si riporta l'allegato 1 alla DETERMINAZIONE n. 8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione appaltante (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*

2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione appaltante (...).*

Si segnala, inoltre, che le **amministrazioni** che concedono il permesso di costruire con convenzione o altro accordo sulla realizzazione di opere a scomuto degli oneri di urbanizzazione, devono **trasmettere all'Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i **dati identificativi dei soggetti titolari del permesso**". (*comunicato Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in G.U. n. 177 del 31 luglio 2010*).

La compilazione e trasmissione del Modulo all'AVCP è di competenza del Responsabile del procedimento di rilascio del permesso di costruire.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma
Telefono 06/367231 - numero verde gratuito 800-896936

Vedi modulo:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/ModOpereScomputo.pdf>

Ing. Mauro Bertocchi